

NOTIZIARIO N. 22 - 24 APRILE 2020

AFFARI GENERALI



Covid-19: guida informativa disponibile in 26 lingue.

pag. 3



Maxitalia srl – produzione mascherine protettive.

pag. 6



Radis srl – trattamenti di sanificazione ambientale.

pag. 8

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Regione Emilia-Romagna: Ordinanza 66 del 22/04/2020. Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria.

pag. 10

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: retribuzioni convenzionali 2020.
- ◆ Emergenza COVID-19 – ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali regionali e comunali), iva, contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria: nuove disposizioni, valide per l'intero Paese, in materia di sospensione – ad aprile e maggio 2020, e a determinate condizioni – dei versamenti.
- ◆ Covid-19: sospesi gli obblighi assunzionali previsti dalla legge sul collocamento mirato dei disabili e delle altre categorie protette.

pag. 20

pag. 28

pag. 30

OGGETTO: **COVID-19**
GUIDA INFORMATIVA DISPONIBILE IN 26 LINGUE

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) - principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio di cui l'Italia è uno dei Paesi fondatori, operante dal 1951 e dal 2016 entrata nel sistema ONU come Agenzia Collegata alle Nazioni Unite - ha realizzato l'acclusa guida informativa relativa all'emergenza Covid-19, contenente informazioni idonee a prevenire il contagio e, soprattutto, disponibile in 26 lingue sul sito www.italy.iom.int; con tutta evidenza, quindi, di qualche utilità per i lavoratori di nazionalità straniera e non ancora in grado di leggere in italiano.



ITALIAN

COSA È UN CORONAVIRUS?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie sia negli animali che negli esseri umani; in questi ultimi, i coronavirus causano infezioni respiratorie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi.

COSA È IL COVID-19?

COVID-19 è la malattia infettiva provocata dal nuovo coronavirus ("CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" l'anno in cui si è manifestata).

Questo nuovo virus e malattia erano sconosciuti prima che si manifestassero a Wuhan, in Cina nel Dicembre 2019.

QUALI SONO I SINTOMI DI UNA PERSONA CON COVID-19?

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e persino la morte.

ESISTE UN TRATTAMENTO O UN VACCINO PER IL COVID-19?

Non ancora, ad oggi non esistono vaccini né specifiche medicine antivirali per prevenire o trattare il COVID-2019. Tuttavia, le persone colpite dovrebbero ricevere cure adeguate per il trattamento dei sintomi, mentre quelle con una malattia seria dovrebbero essere ospedalizzate. La maggior parte dei pazienti recupera grazie ad un'assistenza di supporto. Si stanno studiando possibili vaccini ed alcuni specifici trattamenti.

CHI È A RISCHIO DI SVILUPPARE UNA GRAVE MALATTIA?

Mentre si sta ancora studiando l'impatto del COVID-19 sulle persone, le persone anziane e quelle con condizioni mediche preesistenti, come ipertensione, cardiopatie, malattie dei polmoni, cancro o diabete, sembrano sviluppare una malattia grave più frequentemente degli altri.


COSA POSSO FARE PER PROTEGGERE ME STESSO E PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO?

- Puoi ridurre le possibilità di essere contagiato o di diffondere il COVID-19 prendendo alcune semplici precauzioni:



- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle tue mani.

- Mantieni la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone. Il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata, e in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre.



- Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani poiché le mani, toccando molte superfici, possono raccogliere il virus e, una volta contaminate, possono trasferire il virus agli occhi, naso e bocca. Da qui, il virus si trasferisce nel corpo e può farti ammalare.

- Segui una buona igiene respiratoria, copri cioè bocca e naso con fazzoletti monouso o, in loro assenza, con la piega del gomito: le goccioline infatti diffondono il virus e seguendo una buona igiene respiratoria, proteggi le persone accanto a te dai virus come raffreddore, influenza e COVID-19.



- Evita le strette di mano e gli abbracci, per le ragioni già menzionate.

- Rimani a casa il più possibile come indicato dalle autorità. Se hai febbre, tosse e difficoltà nella respirazione chiama il tuo medico di famiglia che saprà indirizzarti al giusto servizio sanitario. In questo modo, sarai più protetto e aiuterai a limitare la diffusione dei virus e di altre infezioni.



All the measures included in the present leaflet follow what established by the world health organization (WHO)

OGGETTO: **MAXITALIA SRL – PRODUZIONE MASCHERINE PROTETTIVE**

In relazione all'emergenza COVID-19, riteniamo utile segnalare che la società nostra associata Maxitalia Srl – Riolo Terme (RA) – Tel. 0546/71309 – ha avviato la produzione di mascherine protettive

Alle aziende associate a Confimi Industria Romagna, eventualmente interessate, verranno riservate condizioni di favore.

Per eventuali informazioni si invita a fare riferimento a: Sig.ra Anna Spina – email: anna@maxitalia.com.



CAUSA EMERGENZA
CORONAVIRUS, CI TIENIAMO A
DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO:
STIAMO PRODUCENDO DELLE
MASCHERINE PROTETTIVE.



LE MASCHERINE VANNO INDOSSATE QUANDO CI
SONO ALTRE PERSONE. NON SOSTITUISCONO,
MA INTEGRANO LE ALTRE MISURE DI SICUREZZA.
QUINDI VALE SEMPRE LA BUONA REGOLA DI
MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA.

PER INFORMAZIONI

ANNA@MAXITALIA.COM

7

MASCHERINE FILTRANTI AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE
0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P DESTINATE ALL'USO INDIVIDUALE, ESCLUSO OPERATORI
SANITARI E LAVORATORI PER I QUALI È PRESCRITTO L'USO DI SPECIFICI DISPOSITIVI.

OGGETTO: **RADIS SRL – TRATTAMENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE**

In relazione all'emergenza COVID-19, riteniamo utile segnalare che la società nostra associata Radis Srl - Via Faentina 280 – San Michele (RA) – Tel. 0544/462485 – effettua **trattamenti di sanificazione ambientale con l'ozono**.

Alle aziende associate a Confimi Industria Romagna, eventualmente interessate, **verranno riservate condizioni di favore**, tenendo comunque presente che i costi sostenuti per questa tipologia di intervento sono fiscalmente detraibili al 50%.

Per eventuali informazioni si invita a fare riferimento a: Sig. Carlo Gelosi – email: info@radis.it

SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON OZONO



**L'OZONO è un gas efficace
contro virus, batteri, muffe,
spore e cattivi odori**



La molecola O_3 naturalmente instabile, scindendosi torna ad essere ossigeno senza lasciare alcuna traccia di residui chimici. Consigliato per uffici, magazzini, abitazioni, strutture pubbliche, auto, caravan, autobus, treni

OGGETTO: **REGIONE EMILIA ROMAGNA**
ORDINANZA 66 DEL 22/04/2020
MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato nella serata del 22 aprile un'ordinanza che disciplina e integra alcune misure restrittive ora in vigore. Per quel che riguarda le attività produttive la misura più significativa è nell'ambito della cantieristica navale, per la quale dal 23 aprile al 3 maggio, sono permesse le attività artigianali rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo delle imbarcazioni di diporto all'ormeggio e sono consentite, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto (per la provincia di Ravenna è sempre attivo l'indirizzo mail dedicato prefettura.pref@ravenna@interno.it).

Il Prefetto, sentito il Sindaco del Comune interessato, il Presidente della Provincia, la Camera di Commercio ed il Presidente della Regione, potrà sospendere l'attività in caso di mancanza di sussistenza delle condizioni previste ma, fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sospensione, le aziende potranno proseguire l'attività sulla base della comunicazione resa. Come già anticipato precedentemente tale comunicazione non deve essere reiterata se non per necessità sopravvenute che modifichino la posizione dell'azienda rispetto alla normativa vigente. In allegato il testo completo dell'Ordinanza Regionale.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 66 del 22/04/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/74 del 22/04/2020

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 61 DELL'11 APRILE 2020.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: ORLANDO ANDREA espresso in data 22/04/2020

Parere di regolarità amministrativa di Merito: ORLANDO ANDREA espresso in data 22/04/2020

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Responsabile del procedimento: Andrea Orlando

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamati i propri Decreti:

n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";

n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";

n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";

n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n.61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Preso atto che in attesa di ulteriori provvedimenti che il governo disporrà a far data dal 4 maggio 2020 è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni regionali vigenti in materia di misure di contenimento al contagio da COVID-19 ed in vigore fino al 3 maggio;

Ritenuto di intervenire in particolare in relazione all'esercizio dei mercati alimentari, del commercio al dettaglio dei prodotti florovivaistici, alla coltivazione del terreno per

autoconsumo, ai tagli boschivi per autoconsumo e ai servizi di carattere artigianale e produttivo sulle imbarcazioni e nei cantieri navali disponendo nello specifico quali attività siano consentite a livello regionale e quali viceversa siano consentite nei territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo;

Ritenuto opportuno altresì disporre esplicitamente l'applicazione delle disposizioni sancite dall'art. 2 comma 12 del DPCM 10 aprile 2020 in materia di accesso ai locali aziendali e ai magazzini delle attività sospese anche ai territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo;

Ritenuto di dover integrare per le ragioni sopra espresse l'ordinanza approvata con proprio precedente decreto n. 61 dell'11 aprile 2020 con la quale sono state disposte misure limitative e specificative sull'intero territorio regionale emiliano-romagnolo e ulteriormente restrittive per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

Che l'ordinanza approvata con proprio precedente decreto n. 61 dell'11 aprile 2020 sia integrata con le seguenti disposizioni:

1. Sull'intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:
 - a) è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all'interno del proprio comune di residenza;
 - b) è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

- c) sono consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l'area boschiva si estenda anche ad esso;
- d) sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio;
- e) sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;
- f) restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

2. Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:

- a) per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in

- magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- b) non sono consentite le attività previste dal precedente punto 1 lett. a) e b);
 - c) sono consentite le attività previste dal precedente punto 1 lett. c), d) ed e);
 - d) si applicano le disposizioni relative ai mercati previste dal precedente punto 1 lett. F).
3. Per i territori delle provincie di Rimini e Piacenza e per il Capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo, in deroga a quanto stabilito dalla lettera h dell'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, a far data dal 27 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all'apertura delle loro sedi, limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al protocollo del 14 marzo 2020 sottoscritto tra organizzazioni datoriali e sindacali a livello nazionale.
4. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/74

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/74

IN FEDE

Andrea Orlando

OGGETTO: **PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2020**

Con la circolare n. 55/2020 sotto riportata l'INPS ha diramato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per l'erogazione, durante l'anno in corso:

- A) delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi in favore dei:
- lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
 - lavoratori agricoli a tempo determinato;
 - compartecipanti familiari e piccoli coloni;
 - lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari;
 - lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo per maternità/paternità);
 - lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità);

B) delle seguenti prestazioni:

- maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi;
- assegni di maternità dei Comuni; - assegni di maternità dello Stato;
- congedo parentale di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 151/2000;
- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap, di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.

INPS - Circolare 20 aprile 2020, n. 55

«Retribuzioni di riferimento nell'anno 2020

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2020, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all'indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2020, alla circolare n. 5/2020.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2020 [1], sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2020, a **48,98** euro (cfr. la circolare n. 9/2020, paragrafo 1).

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (messaggio Hermes n. 29676/2007) che, per il 2020, è pari a **43,57** euro (cfr. la circolare n. 9/2020, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con la circolare n. 96/2019 e relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 5/2020) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2019. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2019 (cfr. circolare n. 92/2019).

I salari definitivi per l'anno 2020 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2019.

Come comunicato con la citata circolare n. 96/2019, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile, per l'anno 2020, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2019 pari a 58,62 euro (cfr. la circolare n. 91/2019).

4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con decreto 11 dicembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. circolare 15/2020, allegato n. 1) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2020, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all'anno 2020 (cfr. circolare n. 15/2020 – allegato n. 2).

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 17/2020):

7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive **fino a 8,10** euro;

8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 8,10** euro e **fino a 9,86** euro;

9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori a 9,86** euro;

5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario **superiore a 24 ore settimanali**.

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,57 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 9/2020 - tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2020 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2019 (articolo 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).

Artigiani: 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 9/2020 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

Commercianti: 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2020 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 9/2020 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

Pescatori: 27,21 euro corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2020 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 9/2020, paragrafo 3 - tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2020.

B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2020, per altre prestazioni

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2020 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) concesso dall'Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs

n. 151/2001 e gli importi massimi per l'anno 2020 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

Per l'anno 2020, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi delle tutele relative alla **maternità/paternità**, al **congedo parentale**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera** e alla **malattia**, risultano pari a (cfr. la circolare n. 12/2020):

- **25,72%** per i lavoratori liberi professionisti;
- **33,72%** per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- **34,23%** per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2020, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a **15.953,00** euro (cfr. la circolare n. 12/2020).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

- **341,93** euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;
- **448,28** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
- **455,06** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2020 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a **103.055,00** euro (cfr. la circolare n. 12/2020).

Per gli eventi insorti nel 2020, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia [2] corrisponde a **71.780,10** euro (pari al 70% del massimale 2019, pari a **102.543,00** euro – cfr. la circolare n. 19/2019).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate, per gli eventi sorti a decorrere dal 5 settembre 2019 (cfr. circolare n. 141/2019), applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento, le percentuali:

- dell'8%, del 12% o del 16% - in caso di malattia,
- del 16%, del 24% e del 32% - in caso di degenza ospedaliera,

all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l'anno di inizio della malattia (decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2020 è pari a **282,34** euro.

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)

Per il 2020, gli importi sono quindi pari a:

- **45,17** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **67,76** euro (24 %), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **90,35** euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2020, gli importi sono pari a:

- **22,59** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- **33,88** euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **45,17** euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (cd. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia – recante la *“Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità”* (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2020), si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a **348,12** euro mensili per complessivi **1.740,60** euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.416,66 euro.

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(cd. Assegno di maternità dello Stato)

Tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice ISTAT per il 2020, l'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001), valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, a **2.143,05** euro (cfr. la circolare n. 9/2020, paragrafo 9) [3]

4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2020 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2020 è pari a **6.695,91** euro (cfr. la circolare n. 147/2019 - allegato 2, tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001[4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2020 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2020, il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.739,77** euro (6.695,91 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2020, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 - Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2020

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'0,5%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

TABELLA 1			
Valori massimi dell'indennità economica (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
A	B	C	D
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo indennità	Importo massimo giornaliero indennità
2020	48.737,86	36.645,00	100,12

TABELLA 2			
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
A	B	C	D
Anno	retribuzione figurativa massima annua	retribuzione figurativa massima settimanale	retribuzione figurativa massima giornaliera
2020	36.645,00	704,71	100,12

[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2020, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2020, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2020 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).

[2] A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per degenza ospedaliera e per malattia sono corrisposte a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risulti attribuita una mensilità di contribuzione dovuta alla Gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al

massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento (cfr. circolare n. 141/2019).

[3] Si rammenta che per il 2019 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a 2.132,39 euro.

[4] Circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008.»

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO (COMPRESSE LE
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI), IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
NUOVE DISPOSIZIONI, VALIDE PER L'INTERO PAESE, IN MATERIA DI
SOSPENSIONE - AD APRILE E MAGGIO 2020, E A DETERMINATE CONDIZIONI -
DEI VERSAMENTI

L'art. 18 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile scorso, ha previsto, **a determinate condizioni**, la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti:

- a) in autoliquidazione, delle ritenute effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), comprese le addizionali regionali e comunali;
- b) in autoliquidazione, dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19, 20 e 21 del 2020).

In particolare:

1) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi NON SUPERIORI a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso**, i predetti versamenti sono sospesi a condizione che abbiano **subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;**

2) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi SUPERIORI a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso**, i versamenti sono invece sospesi a condizione che abbiano **subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 % a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;**

3) i versamenti sopra indicati sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019** (a prescindere pertanto dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi subita).

4) i versamenti di cui alle lett. a) e c) che precedono sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

5) la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, per i mesi di aprile e maggio 2020, **a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio**

fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % a marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

6) i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato;

7) per i soggetti aventi diritto, restano ferme: per il mese di aprile 2020, le disposizioni in materia di sospensione dei versamenti di cui agli artt. 8, comma 1, del d.l. n. 9/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21/2020, pag. 22 e seguenti), e 61, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 15 del 2020); per i mesi di aprile e maggio 2020, le disposizioni dell'art. 61, comma 5, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020, pag. 33). La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'art. 61, commi 4 e 5, del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020, pag. 33).

L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi.

OGGETTO: COVID-19
SOSPESI GLI OBBLIGHI ASSUNZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE SUL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI E DELLE ALTRE CATEGORIE PROTETTE

L'art. 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020) - ha previsto la **sospensione, per due mesi** dall'entrata in vigore, **degli "adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68"** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 2 del 2020).

Di conseguenza, in base a quanto pubblicato sul portale istituzionale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna, **dal 18 marzo al 18 maggio 2020**, per tutti i datori di lavoro **sono sospesi gli obblighi assunzionali previsti dalla legge n. 68/99 e i relativi adempimenti ivi stabiliti all'art. 7.**

La sospensione riguarda gli adempimenti relativi sia ai disabili sia ai soggetti appartenenti alle altre categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/99.

A causa dell'emergenza Coronavirus - giova segnalarlo -, le sedi dell'Ufficio per il collocamento mirato presenti nella regione Emilia-Romagna restano a disposizione per qualsivoglia informazione esclusivamente tramite i consueti canali telefonici e telematici, pubblicati sul sito www.agenzialavoro.emr.it.